

**REGOLAMENTO (CE) N. 644/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2000**

che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2000/2001 e che deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 dispone che per ciascuno Stato membro e per ogni ciclo di produzione di dodici mesi si debbano stabilire dei massimali di finanziamento per le azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il suo impatto sull'ambiente che possono essere rimborsate dal FEAOG, sezione garanzia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2181/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato ⁽⁴⁾, stabilisce a 1 876 200 tonnellate la suddetta produzione stimata, compresa la produzione stimata delle olive da tavola in equivalente olio di oliva. Detta produzione stimata corrisponde a 890 700 tonnellate per la Spagna, 521 000 tonnellate per la Grecia, 428 800 tonnellate per l'Italia, 33 300 tonnellate per il Portogallo e 2 400 tonnellate per la Francia. La trattenuta sull'aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva deve servire come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1° maggio 2000.

(3) Le azioni da realizzare presentano costi minimi relativamente stabili. Per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale può rivelarsi insufficiente. È pertanto opportuno determinare i limiti adeguati per questi casi.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2001, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

— Spagna	13 419 000 EUR,
— Grecia	7 614 000 EUR,
— Francia	44 400 EUR,
— Italia	7 933 000 EUR,
— Portogallo	602 200 EUR.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare può raggiungere al massimo 250 000 EUR per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all'articolo 1 non supera 100 000 EUR.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 19.